



**ORDINE
AVVOCATI
MANTOVA**

REGOLAMENTO INTERNO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DEL LOGO E DEL PATROCINIO GRATUITO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- a) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'organizzazione di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;
- b) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione ad eventi (assemblee, congressi, convegni e riunioni) dai rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;
- c) l'erogazione di contributi per iniziative rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Mantova, rispondenti a finalità istituzionali o comunque approvate dal COA;
- d) l'utilizzo del patrocinio e del logo dell'Ordine per le iniziative di cui alle lettere a) e c).

Art. 2- Rispondenza alle finalità dell'Ordine

Si intendono rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine le iniziative (convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, manifestazioni di interesse forense, tavole rotonde, organizzazione o partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive) che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:

- a) la diffusione della conoscenza della professione forense, delle modalità di accesso alla medesima e della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
- b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico o comunque legate all'esercizio della professione forense;
- c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

CAPO II

EVENTI FORMATIVI E RIMBORSI SPESE

Art. 3- Valutazione delle richieste

1. Non vi è automatismo tra richiesta e rimborso, ma ogni istanza dovrà essere valutata dal Consiglio dell'Ordine e/o autorizzata dal Tesoriere.



**ORDINE
AVVOCATI
MANTOVA**

Art. 4- Spese rimborsabili per eventi formativi

1. Sono rimborsabili, previa apposita istanza sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rapp.te p.t. dell'associazione o dal responsabile dell'evento, nei termini di cui al presente articolo, di seguito indicate:

a. spese per la logistica dell'evento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, utilizzo della sala, spese per apparecchiature tecniche, eventuali spese per rinfreschi o coffee break);

b. spese per materiale tipografico, intendendosi per tali la stampa di locandine, brochure, manifesti etc.;

c. spese relative a vitto e alloggio dei relatori e di eventuali accompagnatori, nonché dei Consiglieri delegati all'evento, nel numero massimo di tre;

d. spese di trasferta dei relatori nella misura corrispondente al costo integrale del biglietto A/R del treno in prima classe, ovvero nella misura corrispondente al costo del viaggio aereo in classe "economy", oltre al costo del trasporto dal luogo di arrivo al luogo di svolgimento dell'evento; tali ultimi costi verranno rimborsati al consigliere e/o al delegato nel caso vengano dal medesimo sostenuti;

e. spese per eventuali omaggi ai relatori.

2. All'atto della richiesta di rimborso è necessario dimostrare, documentalmente, di aver sostenuto le spese oggetto dell'istanza stessa, presentando, anche via email, i giustificativi delle spese effettuate, in regola con le norme fiscali (fatture, ricevute, scontrini, etc..).

3. In ogni caso la misura massima di rimborso previsto per i convegni organizzati dalle associazioni sopramenzionate è pari ad € 1.000,00= IVA compresa per ogni convegno, salve diverse determinazioni del COA.

Art. 5- Spese rimborsabili per la partecipazione ad eventi per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e riunioni, i rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Mantova, hanno diritto al rimborso:



**ORDINE
AVVOCATI
MANTOVA**

- A. dell'eventuale quota d'iscrizione;
- B. delle spese per viaggi di andata e ritorno:
 - (I) in treno, nel limite del costo del biglietto di prima classe;
 - (II) in macchina in base alle tariffe ACI riconosciute dal Ministero dei Trasporti;
 - (III) in aereo, nel limite del costo del biglietto economy;
- C. delle spese di albergo nel limite di un albergo quattro stelle, ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/2014, per ciascun giorno di pernottamento e prima colazione;
- D. delle spese per i pasti;
- E. gli importi di cui ai precedenti punti potranno essere modificati con delibera consiliare.

Art. 6- Modalità di liquidazione dei rimborsi spese

La liquidazione dei suddetti rimborsi avverrà dietro presentazione alla Segreteria dell'Ordine di apposito modulo predisposto (Allegato A), sottoscritto e corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate, o a seguito di presentazione di fattura/parcella, ove applicabile, intestata all'Ordine degli Avvocati di Mantova. Nell'ipotesi di emissione di fattura/parcella per le spese sostenute a nome proprio dal consigliere e/o delegato e/o relatore, ma riconducibili all'espletamento dell'incarico, le stesse dovranno essere allegate alla fattura/parcella e assoggettate a Cassa Previdenziale, Iva e ritenuta d'acconto, quindi maggiorate dei relativi importi, in base al regime contabile del soggetto che ha emesso la fattura/parcella. In alternativa, il pagamento delle spese potrà essere effettuato direttamente dall'Ordine a seguito di fattura elettronica ad esso intestata emessa dal singolo fornitore del servizio (es. hotel, ristorante etc..).

CAPO III

CONTRIBUTI – SOGGETTI LEGITTIMATI

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 7- Contributi

1. Per "contributi" si intendono le erogazioni in denaro o altre utilità, diverse da quelle di cui agli articoli precedenti.



ORDINE
AVVOCATI
MANTOVA

Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale.

2. Al fine di consentire l'opportuna programmazione, le richieste di contributi dovranno essere presentate entro 30 giorni antecedenti la data dell'evento formativo. Il Consiglio potrà tuttavia prendere in esame anche eventi estranei alla programmazione di cui al comma 1.

3. Il contributo per ogni singola iniziativa verrà erogato nella misura di Euro 1.000,00=, salvo diverse determinazioni del COA=.

4. L'erogazione di contributi viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine a seguito di apposita istanza scritta dell'organizzatore, redatta in conformità al presente regolamento e corredata da una relazione illustrativa dell'evento, del relativo programma, ed eventualmente da un preventivo di spesa; dovrà altresì contenere l'indicazione della somma da concedersi e l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione del relativo contributo sul sito web dell'Ordine.

5. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza ed attualità del suo contenuto.

6. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza.

7. La richiesta di contributo è cumulabile con la richiesta di rimborso spese di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art. 8- Restituzione del contributo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo anche non dipendente dall'Organizzazione, l'evento non si tenga, le somme erogate a titolo di contributo dovranno essere restituite con conseguente automatica revoca del contributo concesso, al netto delle spese eventualmente sostenute.

Art. 9- Responsabilità

1. Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti



**ORDINE
AVVOCATI
MANTOVA**

terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.

3. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

4. I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio.

Art. 10- Contributo in favore del Comitato Pari Opportunità

1. Per garantire al Comitato Pari Opportunità le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività istituzionali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova eroga al CPO la somma annuale massima di Euro 2.000,00= con obbligo di rendicontazione; in presenza di motivate e specifiche ragioni, il Consiglio dell'Ordine può deliberare anche un importo maggiore.

2. Le spese che il CPO dovrà affrontare per partecipare agli eventi patrocinati dal CNF ed a cui il Comitato è chiamato ad intervenire (nella misura massima di n. 2 componenti) saranno rimborsate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati secondo quanto previsto nel presente regolamento.

CAPO IV LOGO E PATROCINIO

Art. 11- Concessione del Logo e patrocinio dell'Ordine

1. L'uso del Logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa.



ORDINE
AVVOCATI
MANTOVA

2. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o rimborsi, e quando l'evento è aperto a tutti gli iscritti.
3. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.
4. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
5. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
6. La concessione del Logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.

— **DOCS** —

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA IN DATA 28.02.2023.